



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. (P_0000000000004749)**

OGGETTO:

TARI 2024: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE PEF TARI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2022-2025. APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014, che si compone delle tre imposte IMU, TASI e TARI, disciplinate dai commi da 639 a 703 (art. 1);

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) che all'art. 1, comma 738, ha abolito la IUC per le componenti IMU e TASI con decorrenza 01/01/2020, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 istitutivo del c.d. metodo normalizzato (MTN) per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICORDATO che sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa (art. 8, comma 4, D.P.R. n. 158/1999) prevedendo l'integrale copertura dei costi (art. 11, comma 1, D.P.R. n. 158/1999);

RICHIAMATO il comma 654 della legge n. 147/2013 (art. 1) che ha ribadito il principio della integrale copertura dei costi, stabilendo che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

RICORDATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, tra le quali la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la*



remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (...)' (lett. f);

DATO ATTO che l'ARERA, con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ha stabilito il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (primo periodo regolatorio) da far confluire nel piano finanziario (PEF);

RICORDATO che il quadro di riferimento è stato integrato con le seguenti successive deliberazioni ARERA:

- n. 444/2019 del 31/10/2019 in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (determinazione);
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza COVID-19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche differenziati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA ha introdotto nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

DATO ATTO che l'ARERA, con deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il MTR-2 (Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio) e stabilendo la validità pluriennale (quadriennale) del piano finanziario;

RICHIAMATA la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 con cui l'ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ed ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RICORDATO in particolare, che con la predetta deliberazione (n. 363/2021) l'Autorità ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, ed ha introdotto alcuni elementi di novità *"principalmente riconducibili alla necessità di (...) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni"*;

TENUTO CONTO che nel territorio di riferimento del Comune di Osimo, l'Assemblea Territoriale



d'Ambito dell'ATO2-Ancona (nel prosieguo anche solo ATA), costituita tra la Provincia di Ancona ed i Comuni del territorio provinciale ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 24/2009, è l'Ente territorialmente competente (ETC) a cui sono demandate la formazione e la validazione del PEF, sulla base dei dati e dei documenti trasmessi dai soggetti Gestori (Comune e Astea Spa), nonché la trasmissione del medesimo all'ARERA per la definitiva approvazione;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA 389/2023/R/rif di Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

VISTA la Deliberazione ARERA 7/2024/R/rif in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento rifiuti;

VISTO l'aggiornamento biennale del PEF TARI 2024-2025 riferito al periodo regolatorio 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Osimo validato dall'ATA con determinazione direttoriale n. 101 del 22/04/2024, trasmessa tramite PEC in data 22/04/2024 registrata al protocollo del Comune al n. 14016;

PRESO ATTO che il PEF TARI validato dall'ATA prevede per l'anno 2024 un costo complessivo di € **6.769.432,00**, suddiviso in € 2.544.926,00 di costi di parte fissa ed € 4.224.506,00 di parte variabile;

PRECISATO che al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 (pari ad € 64.867,00), l'ammontare dei costi del PEF 2024 da coprire con le entrate tariffarie si riduce ad € **6.704.565,00**, suddiviso in € 2.522.638,00 di costi di parte fissa ed € 4.181.927,00 di parte variabile, in base al quale saranno determinate le nuove tariffe per l'anno 2024;

DATO ATTO che nella determinazione finale delle tariffe agli utenti, oltre alle variazioni dei costi che compongono il PEF e delle detrazioni applicabili, incidono anche le variazioni della base imponibile, ovvero le variazioni del numero delle utenze e delle superfici soggette a tassazione;

RITENUTO di dover prendere atto dell'aggiornamento biennale del PEF validato dall'ATA con la determinazione n. 101 del 22/04/2024 e suoi allegati, riportati nell'allegato 1) alla presente deliberazione, ai fini dell'approvazione delle tariffe per l'anno 2024, nelle more dell'approvazione da parte dell'ARERA;

VISTE le tariffe per la copertura dei costi risultanti dal PEF così come aggiornato dall'ATA per l'anno 2024, come illustrate nell'allegato 2) alla presente deliberazione;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies del medesimo articolo 3 del D.L. n. 228 del 30/12/2021 (c.d. Milleproroghe), introdotto dalla legge di conversione n. 15 del 25/02/2022, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;



RITENUTO di dover approvare le tariffe TARI per l'anno 2024 entro il termine di Legge;

RICHIAMATO il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, secondo il quale i versamenti con scadenza anteriore al 1 dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e quelli con scadenza in data successiva al 1 dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio con quanto già versato;

RITENUTO di dover confermare le seguenti scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2024:

- **16 giugno** (acconto);
- **31 ottobre** (acconto);
- **16 dicembre** (saldo),

con possibilità di **pagamento in unica soluzione dell'acconto** entro il 16 giugno 2024;

RITENUTO di dover autorizzare il Gestore ad emettere e spedire ai Contribuenti gli avvisi di pagamento a saldo della TARI per l'anno 2024;

RITENUTO di confermare che gli importi dell'acconto per l'anno 2024 alla prima e alla seconda scadenza sono stati determinati con applicazione delle tariffe e delle percentuali di seguito indicate:

- prima scadenza: 50% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2023;
- seconda scadenza: 25% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2023;
- rata unica: 75% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2023;

E che a saldo venga versata la restante parte della TARI dovuta in applicazione delle tariffe deliberate per il corrente anno, mediante conguaglio con quanto versato in acconto;

RICORDATO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 all'aliquota deliberata dalla Provincia (c.d. TEFA);

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 24/04/2024, con cui la Giunta ha proposto al Consiglio Comunale di prendere atto del PEF validato dall'ATA e di approvare le tariffe, le scadenze e le riduzioni della TARI per il corrente anno 2024;

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere favorevole di regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, Dott.ssa Chiara Agostinelli

Parere favorevole di regolarità contabile



La Dirigente Dipartimento delle Finanze, Dott.ssa Anna Tiberi;

VISTO il parere favorevole n. 9/2024 del 30/04/2024 dell'Organo di Revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Con la seguente votazione:

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa espresse:

- 1) di prendere atto della determinazione n. 110 del 22/04/2024 del Direttore dell'Assemblea Territoriale d'Ambito - ATO2 Ancona (ATA) e relativi allegati, avente ad oggetto: "Aggiornamento biennale *PEF TARI per il periodo regolatorio 2022-2025 Ambito tariffario del Comune di Osimo: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani per il biennio 2024-2025 in applicazione della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF (MTR-2)*", 389/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF allegata alla presente deliberazione, come **allegato 1**);
- 2) di approvare le tariffe per la copertura dei costi risultanti dal PEF per l'anno 2024, come illustrate nell'**allegato 2**) alla presente deliberazione;
- 3) di confermare per l'anno 2024 le seguenti scadenze per il pagamento del tributo:
 - **16 giugno** (acconto);
 - **31 ottobre** (acconto);
 - **16 dicembre** (saldo),con possibilità di **pagamento in unica soluzione dell'acconto** entro il **16 giugno 2024**;
- 4) di autorizzare il Gestore Astea Spa all'emissione e spedizione ai Contribuenti degli avvisi di pagamento ordinari per il versamento del saldo della TARI;
- 5) di confermare che gli importi già emessi in acconto per l'anno 2024 sono stati determinati con applicazione delle tariffe e delle percentuali di seguito indicate:
 - prima scadenza: 50% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2023;
 - seconda scadenza: 25% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2023;



- rata unica (acconto): 75% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2023;
e che a saldo verrà versata la restante parte della TARI dovuta in applicazione delle tariffe 2024, mediante conguaglio con quanto versato in acconto;
- 6) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti "TARI", si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia (c.d. TEFA);
 - 7) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024;
 - 8) di trasmettere copia della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;
 - 9) di trasmettere la presente deliberazione all'ATA Ancona e all'Astea Spa per gli adempimenti di competenza;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

D E L I B E R A

- 10) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

-----***-----

